



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FERRARA, MANTOVANI, TONINELLI, VACCARO, PAVANELLI, DI GIROLAMO, PUGLIA, ROMANO, FEDE, PRESUTTO, COLTORTI, AUDDINO, LOMUTI, CORBETTA, DONNO, TRENTACOSTE, CROATTI, ANASTASI, LANZI, SANTANGELO, CAMPAGNA, ROMAGNOLI, CASTELLONE, LEONE, DELL’OLIO, CASTIELLO, GALLICCHIO, NOCERINO, D’ANGELO e GAUDIANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 2021**

Modifica all’articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di determinazione dell’indennità spettante ai membri del Parlamento

ONOREVOLI SENATORI. — La nostra Costituzione, all'articolo 69, stabilisce che i membri del Parlamento ricevano un'indennità stabilita dalla legge. La suddetta indennità è normata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, che peraltro dispone anche in merito ad altre componenti del trattamento economico dei parlamentari, quali rimborsi e spese di segreteria e di rappresentanza.

La *ratio* della retribuzione parlamentare è da ricondurre alla necessità di « garantire il libero svolgimento del mandato », come espresso dall'articolo 1 della legge n. 1261 del 1965, assicurando l'indipendenza dei membri del Parlamento da pressioni esterne che non necessariamente gioverebbero alla pubblica utilità che sono chiamati a perseguire nel momento in cui vengono eletti.

Sebbene possa sembrare superfluo osservare che le scelte dei parlamentari dovrebbero tener conto del solenne ruolo loro assegnato dal popolo tramite le elezioni, i comportamenti di alcuni, portati all'attenzione del pubblico dai media, sono stati valutati come inopportuni e poco consoni alla carica ricoperta, rendendo quindi doveroso avviare una riflessione sulla questione.

Per quanto non si ritenga opportuno limitare *in toto* la facoltà degli eletti di partecipare liberamente ad attività o organizzazioni a loro non precluse dalla legislazione vigente, si può fare un discorso diverso sulla possibilità e sull'opportunità di ricevere compensi per la partecipazione alle sopramenzionate attività, soprattutto se organizzate o svolte da enti e governi esteri.

Non si vuole, in questa sede, contestare i redditi legittimamente percepiti dai parlamentari per le attività professionali permesse dalla legge. L'intervento normativo proposto mira a

impedire che il parlamentare in carica, beneficiario di indennità per il servizio svolto al Paese, possa ricevere compensi per la partecipazione, a qualsiasi titolo, alle attività di associazioni, fondazioni o organizzazioni pubbliche o private estere. Si prevede altresì il divieto di cumulabilità per attività svolte per o presso soggetti privati partecipati da Stati esteri.

Se infatti, come detto, il concetto stesso di indennità parlamentare nasce come garanzia di indipendenza del parlamentare, sembra palese che la ricezione di fondi da Stati o organizzazioni estere come retribuzione di prestazioni possa costituire una potenziale minaccia all'indipendenza del parlamentare stesso ed un possibile conflitto d'interessi. Non ci si riferisce, in questa sede, agli interessi dell'eletto ma al più ampio concetto di potenziale contrapposizione tra gli interessi del Paese e quelli della potenza estera che, direttamente o indirettamente, finanzia l'intervento del soggetto stesso. Come anticipato, quindi, si mira a prevedere che l'espressione di opinioni non venga retribuita e, potenzialmente, influenzata. Inoltre sembra doveroso evidenziare che, per quanto un soggetto decida di prendere parte alle suddette iniziative in qualità di privato cittadino, la sua elezione in Parlamento comporta l'inevitabile associazione del soggetto al potere legislativo italiano che, potenzialmente anche se non formalmente, può essere lesa dalle opinioni espresse.

Il disegno di legge è costituito da un unico articolo che, modificando la legge 31 ottobre 1965, n. 1261, stabilisce i casi in cui i compensi erogati da alcuni soggetti esteri non possano essere cumulati con l'indennità che i parlamentari in carica percepiscono e prevede alcune opportune eccezioni.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

« Con l'indennità parlamentare non sono altresì cumulabili i compensi ricevuti per la partecipazione, a qualsiasi titolo, ad attività organizzate direttamente o indirettamente da governi ed enti pubblici stranieri, da organizzazioni collettive private estere di qualsiasi natura, da enti privati partecipati da Stati esteri. Con riferimento alle attività di cui al precedente periodo, è esclusivamente consentito il rimborso delle spese di trasporto e alloggio.

In deroga a quanto disposto dal secondo comma, possono cumulare i compensi derivanti dalle attività ivi descritte con l'indennità mensile i parlamentari in carica che partecipano ad esse da prima della loro entrata in carica o che vi prendono parte in virtù della professione svolta prima della loro elezione ».

€ 1,00